

Il principio di addizionalità comunitario

Il principio di addizionalità stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato membro. La verifica dell'addizionalità ha luogo in tre momenti differenti di ciascun periodo di programmazione: *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*. È possibile consultare le verifiche del principio di addizionalità per periodi di programmazione:

Programmazione 2007-2013

L'art. 15 del [Regolamento CE n.1083/2006](#) prevede che le risorse dei Fondi che concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria abbiano carattere aggiuntivo rispetto alle risorse pubbliche nazionali destinate ai medesimi obiettivi.

Per il complesso dei territori inseriti in [obiettivo Convergenza](#) (obiettivo 1 dei precedenti QCS) ogni Stato membro deve mantenere il totale delle proprie spese, pubbliche o assimilabili, per finalità strutturali (quelle definite come spese connesse allo sviluppo) ad un livello pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto durante il periodo di programmazione precedente. Tale livello è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti e tenendo conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

L'esperienza realizzata nel ciclo 2000-2006 ha segnalato forti difficoltà nel garantire l'aggiuntività della politica regionale comunitaria e nazionale nel Mezzogiorno e, di conseguenza, nel realizzare gli obiettivi complessivi per la spesa in conto capitale lungo il profilo temporale di riferimento. Proprio per questo, l'Italia ha attribuito grande importanza al principio di addizionalità, trasformandolo da obbligo regolamentare a strumento di politica economica e stabilendo l'obiettivo di spesa *ex ante* da perseguire su basi sufficientemente solide. Fondamentale a tal fine è risultata la possibilità di avvalersi di un sistema informativo estremamente efficace che ha consentito una migliore capacità di ricostruzione dei flussi di spesa, soprattutto attraverso la Banca dati CPT, di previsione delle spese, derivanti anche dai sistemi di monitoraggio e di maggiore chiarezza e certezza alla programmazione delle risorse attraverso l'utilizzo del Quadro Finanziario Unico.

L'obiettivo di *addizionalità ex ante*, che fa da quadro di riferimento a tutto il periodo 2007-2013, è stato fissato dai servizi della Commissione Europea e dalle autorità italiane nei [paragrafi V.5 e V.6 del Quadro Strategico Nazionale approvato nel luglio 2007](#).

Per la verifica *in itinere* dell'obiettivo Convergenza, la Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procederà entro il 31.12.2011, valutando la conformità con i requisiti dell'addizionalità *ex ante*. In particolare, il rispetto del principio dell'addizionalità si ritiene verificato se la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile degli anni dal 2007 al 2010 è tale da essere coerente, ossia da non pregiudicare, il risultato finale relativo all'intero periodo 2007-2013. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, deciderà di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione *ex ante* del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.

Per la verifica *ex post*, la Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procederà per l'obiettivo Convergenza a una verifica entro il 30.06.2016.

Programmazione 2000-2006

In questo ciclo di programmazione, il principio di addizionalità è regolato dall'art. 11 del [Regolamento CE 1260/99](#). Tale principio ha assunto un ruolo centrale nella strategia di politica economica, rappresentando una precondizione per il perseguimento degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea, di coesione economico-sociale, stabilità finanziaria e addizionalità delle risorse pubbliche nazionali. Fondamentale è risultata la possibilità di avvalersi di un sistema informativo enormemente migliorato come i [Conti Pubblici Territoriali](#) e di una *migliore capacità di previsione* delle spese derivante da un buon sistema di monitoraggio sia dei Fondi Strutturali che dei Fondi specificamente destinati alle aree sottoutilizzate.

L'obiettivo di addizionalità *ex ante*, che ha fatto da quadro di riferimento per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, è stato fissato dai servizi della Commissione Europea e dalle autorità italiane nel [Quadro Comunitario di Sostegno approvato nel luglio 2000](#) (par. 4.4 del QCS 2000-2006).

La verifica *in itinere* è stata effettuata tre anni dopo l'approvazione del QCS, ed è consistita in una valutazione di conformità con i requisiti dell'addizionalità *ex ante*. Dopo la verifica *in itinere* e sulla base dei risultati contenuti in essa, le autorità italiane e la Commissione hanno rivisto il livello di spesa previsto per il resto del periodo, in quanto la situazione economica aveva prodotto dei cambiamenti tali da creare significativi mutamenti rispetto alle previsioni *ex ante*. La verifica *in itinere* dell'addizionalità per il periodo 2000-2006 è stata effettuata nel luglio 2003 ed è riportata nella versione aggiornata a seguito della [revisione di metà periodo del QCS](#) (Par. 4.4 Verifica *in itinere*).

Successivamente alla chiusura della verifica intermedia si sono determinati i presupposti per i quali, in base agli orientamenti comunitari (art. 11 del [Regolamento CE 1260/99](#)), è prevista la possibilità di rivedere il livello della spesa per il rimanente periodo. In particolare l'analisi condotta in occasione della revisione di metà periodo e recepita nel Quadro Finanziario Unico (QFU) ha suggerito una revisione della tabella *ex ante* di addizionalità. La revisione degli obiettivi di spesa per il periodo 2000-2003 è stata effettuata nel novembre 2004 ed è riportata nella versione aggiornata a seguito della [revisione di metà periodo del QCS](#) (Par. 4.4 Revisione degli obiettivi di spesa per il periodo 2003-2006).

La verifica *ex post* per il QCS 2000-2006 è stata effettuata a dicembre 2005.

Programmazione 1994-1999

In questo ciclo di programmazione il principio di addizionalità è regolato dall' art.9 del [Regolamento CEE 2082/93](#).

Per la verifica del principio di addizionalità è stata elaborata una metodologia articolata e trasparente, basata sulla banca dati [Conti Pubblici Territoriali](#), costruita ad hoc e finalizzata a garantire la misurazione dei flussi finanziari sul territorio.

La verifica *ex post* per il periodo 1994-1999 è stata effettuata nel dicembre 2002 e riportata nella versione aggiornata a seguito della [revisione di metà periodo del QCS](#) (Par. 1.3.4 Verifica *ex post* della addizionalità per il periodo 1994-1999).